



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1117 DEL 18/09/2025

**OGGETTO: VIA PIANDILUCCO
VIA DARDANELLI
PIAZZA MARIO RAPISARDI
LUNGOMARE DI PEGLI
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E
ASFALTATURA STRADALE**

IL DIRIGENTE

Premesso che la società A.S.TER SPA in data 16/09/2025 ha presentato istanza PG 2025/457519 con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della circolazione in alcuni tratti delle vie in oggetto site, nel territorio del Municipio VII Ponente, per lavori di fresatura e asfaltatura stradale;

Preso atto dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata a sensi della Delibera del Consiglio Comunale n° 98 del 29/07/1999;

Atteso che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà, per la tipologia d'intervento e in considerazione anche della limitata larghezza delle strade interessate dalle lavorazioni, l'interdizione al transito su via Piandilucco, via Dardanelli e porzione di Piazza Rapisardi ad esclusione dei mezzi di soccorso e mezzi Amt;

Recepiti i percorsi alternativi di collegamento tra Lungomare di Pegli, via Opisso e via Ignazio Pallavicini, individuati attraverso via Cialli e via Parma;

Considerato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale così come quella delle maestranze impegnate nell'opera;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione

di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori e il titolo autorizzativo all'occupazione e rottura del suolo pubblico, in allegato;

Recepito le note con cui la ditta esecutrice dei lavori comunicava una nuova calendarizzazione dei lavori e di aver concordato con i referenti dei servizi di trasporto pubblico e raccolta rifiuti urbani le modalità operative necessarie per il mantenimento in efficienza delle relative competenze;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno 22/09/2025 al giorno 10/10/2025, con orario 20:30-05:30 (esclusi sabato-domenica e festivi), nei sottoelencati segmenti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Lungomare di Pegli, nel tratto compreso tra il civico n°5 e piazza Rapisardi

- limite massimo di velocità di 30 km/h per la direzione ponente;

Via Piandilucco

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.
- Divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi AMT e mezzi di soccorso

Piazza Mario Rapisardi –nel tratto compreso tra il civico n°15 e via Piandilucco

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.
- Divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi AMT e mezzi di soccorso

Via Dardanelli

- divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.
- Divieto di transito veicolare ad esclusione dei mezzi di soccorso

Nei rimanenti orari la viabilità veicolare e pedonale sarà ripristinata come da regolamentazione preesistente.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi pubblici AMT.

Sia posizionata opportuna segnaletica che indichi i percorsi alternativi per i mezzi ad uso privato.

Siano sempre garantiti i diritti di terzi ed il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza. Eventuali movimentazioni relative agli stacchi laterali carrabili autorizzati dovranno essere regolate da movieri.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale

eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

SF/AT

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

Dott. Valentino Zanin per Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



